Allegato A)

Delib. C.C. n._____ del _____

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE PROTETTE
(approvato dal C.C. con Deliberazione n.67 del 5/11/2009)

Integrazioni all'art.1. (Oggetto).
Alla fine del testo dell'articolo viene aggiunto quanto segue:
"**Le disposizioni del presente Regolamento che fanno riferimento al *nucleo ristretto* si applicano a tutte le ipotesi di richiesta di accesso ai benefici ivi previsti da parte di soggetti che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 3 comma 2 – ter del D.Lgs. n. 109/1998 e s.m.i.**
Le disposizioni del presente Regolamento che fanno riferimento al *nucleo collegato* si applicano esclusivamente in presenza di un espresso consenso in tal senso da parte dei soggetti facenti parte di detto *nucleo collegato* come definito al successivo art. 2.
In mancanza di tale consenso, l'accesso alle prestazioni economiche assistenziali previste dal presente Regolamento sarà comunque garantito al richiedente avuto riguardo alle sole condizioni del proprio *nucleo ristretto* ma nel rispetto del seguente ordine di priorità di accoglimento delle relative istanze:

1. **istanze da parte dei soggetti che non dispongono di alcun nucleo collegato,**
2. **istanze da parte dei soggetti che pur disponendo di uno o più nuclei collegati, dimostrano di avere attivato un procedimento giudiziario, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 433 del c.c. obbligati alla prestazione alimentare, ancora non conclusosi con sentenza passata in giudicato o conclusosi con sentenza di rigetto della domanda;**
3. **istanze di soggetti che non disponendo di risorse per poter attivare il procedimento giudiziario di cui sopra abbiano richiesto ed ottenuto l'erogazione di un contributo economico comunale diretto a tale finalità nella forma del "prestito d'onore" ed abbiano conferito apposito incarico a legale;**
4. **istanze di soggetti che dispongono di uno o più nuclei collegati e non intendono attivarsi per l'ottenimento della prestazione alimentare.**

Ai soggetti di cui al n. 1 del precedente comma sono equiparati i richiedenti in condizioni psicofisiche tali da non poter adottare le conseguenti decisioni. In tale ipotesi i servizi sociali si attiveranno come di competenza per la nomina di uno dei soggetti previsti dalla vigente normativa di cui al Tit XII del c.c. garantendo all'interessato ogni tipo di assistenza che si rendesse necessaria, con assunzione dell'onere di attivazione delle azioni giudiziarie necessarie nei confronti dei soggetti di cui all'art.433 del c.c. a carico del soggetto nominato dal competente Tribunale.
L'accoglimento delle istanze di soggetti riconducibili al n. 4 del precedente comma, qualora dal loro accoglimento derivi la riduzione della disponibilità dei fondi di bilancio appositamente stanziati in misura superire al 50% dell'intera disponibilità, rimarrà in sospeso fino al verificarsi di detto evento."

Modificazioni all'art.2. (Destinatari e nuclei familiari di riferimento).
Al comma 2, al paragrafo relativo al nucleo ristretto vengono eliminate le seguenti parole:
"ad esclusione dei figli non a carico ai fini IRPEF"

Integrazioni all'art.3. (Requisiti e modalità di accesso).
Alla fine del testo dell'articolo viene aggiunto quanto segue:
"Per le persone con handicap permanente grave, ai sensi della L.104/92 art. 3 co. 3, e per i soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali (I.C. 100% e certificazione di non autosufficienza fisica e psichica), ai fini della compartecipazione verrà valutato l'ISEE dell'assistito e di tutti i componenti il nucleo

ristretto qualora detto ISEE superi complessivamente la soglia di € 35.000,00; in tal caso la compartecipazione richiesta sarà pari alle seguenti percentuali ragguagliate alla quota non coperta dal reddito del solo assistito:

- **da € 35.001,00 a € 50.000,00 il 30% della quota,**
- **da € 50.001,00 a € 75.000,00 il 50% della quota,**
- **da € 70.001,00 a € 100.000,00 il 75% della quota,**
- **superiori a 100.000,00 il 90% della quota."**

Modifiche all'art.5. (Criteri per la determinazione della capacità economica).
*1. Alla fine del comma 1 si sostituiscano le parole "retta giornaliera di ospitalità fissata dalla struttura residenziale" con le parole "***retta di riferimento come annualmente definita dalla Giunta Comunale"**
2.Alla fine del comma 3 viene eliminata la seguente frase:
"**Se un nucleo si rifiuta di essere valutato, si ritiene che sia in grado di coprire l'intera retta richiesta**.".
3.*Viene eliminato interamente il testo del comma 5.*

Modifiche all'art.8. (Criteri di compartecipazione).
1. Al comma 3 dopo le parole "Se dopo la valutazione del nucleo ristretto, secondo le regole sopraindicate, non è garantita la copertura intera della retta" **si aggiunge "di riferimento***".*
2.Viene eliminato interamente il testo del comma 5.

Modifiche all'art.9 (Determinazione dell'intervento economico del Comune).
*1.Alla fine del comma 1 si aggiungono le parole "***di riferimento***".*
*2.Al comma 2, dopo le parole "La prestazione economica del Comune è determinata secondo le seguenti modalità di calcolo: importo della retta" si aggiunge "***di riferimento***"*
*3. Al comma 4 Dopo le parole "La percentuale di eccedenza moltiplicata per la Quota di eccedenza (ISEE - ISEEinf) definirà la somma annua di compartecipazione al pagamento della retta" si aggiunge "***di riferimento***".*